

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno DUE DICEMBRE dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 21:00, in Porto San Giorgio (FM), presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione di promozione sociale "SEMPRE GAIA APS", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (codice terzo settore);
- 2) Iscrizione al RUNTS;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori: Roganti Massimiliano, Renzetti Cristiana, Vitali Cristiana, Marcattili Giampiero, Menghini Mauro, Trasatti Gloria, Vallesi Laura, Frontoni Emanuele, Botondini Sandro;

Prende la parola il Presidente, Roganti Massimiliano che chiama la Signora Vitali Cristiana a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale.

La Presidente illustra ai soci l'opportunità di procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del Codice del Terzo settore, sia ai fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, sia per il mantenimento delle agevolazioni di carattere fiscale previste unicamente per gli enti iscritti al RUNTS.

La Presidente procede quindi alla lettura del nuovo Statuto, che si allega al presente verbale, illustrandone le modifiche rispetto a quello precedente.

Intervengono alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni articoli dello Statuto. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e autorizza il Consiglio direttivo a procedere alla registrazione del nuovo Statuto e a compiere tutte le formalità necessarie per richiedere l'iscrizione dell'Associazione "SEMPRE GAIA - APS", al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Quanto all'ultimo punto all'ordine del giorno, nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 23.00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



Vallesi Laura

Trasatti Gloria

Menghini Mauro

Frontoni Emanuele

Cristiana Renzetti



AGENZIA ENTRATE

Direzione Provinciale di Fermo

Atto registrato a Fermo al n. 788

Serie 3 , il 3/11/2014

Visto il versamento per
complessivi € 100,00

L'addetto alla registrazione

Il funzionario
Sabina Petrelli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SEMPRE GAIA - APS"

ART. 1 – Denominazione

1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione non riconosciuta denominata "SEMPRE GAIA - APS"

ART. 2 – Sede e durata

1. L'associazione ha sede in Porto San Giorgio (FM), Corso Garibaldi n.15. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere disposto con delibera del Consiglio direttivo. Con delibera del Consiglio direttivo potranno essere istituite anche sedi secondarie o unità locali per lo svolgimento delle attività dell'associazione in altri luoghi.
2. L'associazione ha durata illimitata.
3. La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

ART. 3 - Oggetto sociale

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, previste dall'articolo 5 comma 1 lett. d) f), i), k) del Codice del terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
In particolare, l'associazione si propone di:

- Sostenere e diffondere l'arte e la cultura in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della fotografia, della musica, della poesia e della pittura.
- Promuovere la pratica e la didattica dell'arte e partecipare con iniziative di carattere culturale e ricreativo alla vita della comunità, favorendo l'accesso dei cittadini a servizi di carattere culturale e lo sviluppo di un terreno fertile per la creazione di nuove idee.



- Organizzare corsi di formazione, laboratori, seminari per adulti e bambini nelle discipline artistiche, eventi quali fiere e mercati, conferenze, workshop, concorsi, incontri con la stampa, convegni, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum.
- Collaborare con gli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Curare iniziative editoriali, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non dell'attività dell'associazione;
- Affiancare e partecipare all'attività di altri Enti pubblici e privati, o associazioni che abbiano finalità simili a quelle dell'Associazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può possedere, gestire o prendere in locazione impianti, stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni o Enti e con i terzi in genere, porre in essere operazioni di natura commerciale nel rispetto della normativa prevista per gli Enti del terzo settore.

3. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del Codice del Terzo settore. La determinazione delle attività diverse è rimessa alle decisioni del Consiglio Direttivo.
4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del Codice del Terzo settore.

ART. 4 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato; sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. La domanda deve contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente, l'impegno ad osservare le norme dello Statuto sociale, di eventuali regolamenti interni, le disposizioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché a partecipare alla vita associativa. Le domande presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La domanda si intende tacitamente ratificata trascorsi trenta giorni dalla presentazione, senza che la stessa sia stata rigettata dal Consiglio Direttivo. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato; contro di esso l'interessato può proporre ricorso mediante raccomandata o pec inoltrata al Consiglio Direttivo. Il ricorso verrà discusso nella prima assemblea ordinaria utile. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
3. Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - fondatori: sono i soci che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
 - ordinari: sono tutti coloro che successivamente alla costituzione, sono stati ammessi dal Consiglio direttivo nell'Associazione, dietro presentazione di apposita domanda, e risultano in regola con il versamento della quota sociale;
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, sia a causa di morte.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive. Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Essi hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto, di candidarsi alle cariche sociali, di essere informati e partecipare alle attività dell'associazione, di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio direttivo. In tal caso, il Consiglio direttivo dovrà consentire al socio la consultazione dei libri sociali, che avverrà presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda.
3. I soci devono versare la quota sociale nei termini previsti dalla delibera del Consiglio direttivo e rispettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per:

1. recesso: il socio può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
2. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro la fine dell'esercizio sociale. L'associato decaduto per mancato versamento della quota sociale può essere riammesso regolarizzando la stessa entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo;
3. provvedimento di esclusione dall'associazione adottato dal Consiglio direttivo;
4. decesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio nel caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, di danni materiali o morali causati dal socio all'associazione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato via pec o raccomandata al socio; il socio può proporre appello contro il provvedimento di esclusione mediante apposita istanza inviata al Consiglio direttivo, tramite Pec o raccomandata, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. Sull'appello del socio deciderà l'Assemblea (nella prima convocazione utile successiva alla richiesta); al socio richiedente dovrà essere garantito diritto al contraddittorio in Assemblea.

ART.7 - Personale retribuito e non retribuito

L'associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'V.L.' and 'F.G.', then another large signature, a small circular mark, a signature that appears to be 'Jhe', a circled 'R', and finally a signature that looks like 'AB'.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività a favore dell'associazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato.

L'associazione può avvalersi dell'opera di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando necessario al regolare svolgimento dell'attività di interesse generale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 c.5 del D. Lgs. 117/2017 e nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
 - Il Consiglio direttivo
 - Il Presidente
 - L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore;
 - L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore;
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatta eccezione per l'organo di controllo e l'organo di revisione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 - Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno tre decimi dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo per eleggere i nuovi membri del Consiglio.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria quella convocata in tutti gli altri casi.
6. In ogni caso, la convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da affiggersi presso la sede dell'associazione e/o mediante comunicazione effettuata tramite posta ordinaria, posta elettronica, sms o consegna a

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a long, flowing signature, followed by the initials 'M', 'V.C.', 'T.O.', and several other stylized signatures and initials, including one that appears to be 'G' inside a circle.

mano dell'avviso, da effettuarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori. Allo scopo di consentire all'associazione di adempiere agevolmente ai propri obblighi informativi nei confronti dei soci, nella richiesta di ammissione all'associazione, i soci indicheranno il proprio indirizzo di residenza, e-mail o numero di telefono presso il quale ricevere ogni comunicazione inviata dall'associazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea deve:

- approvare annualmente il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- nominare l'organo di controllo o di revisione, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del Codice terzo settore;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 - Validità Assemblee

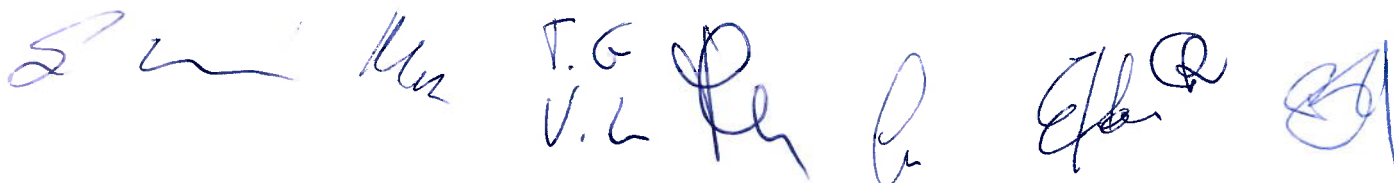
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, salvo il caso delle elezioni degli organi sociali e quando il Consiglio Direttivo reputi opportuno il voto segreto.
3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal segretario e dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti e anche tra persone diverse dai soci e dura in carica quattro anni. I membri del



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, including names like T.G., V.L., and others.

Consiglio sono rieleggibili al termine del mandato; tutti gli incarichi sono assunti a titolo gratuito.

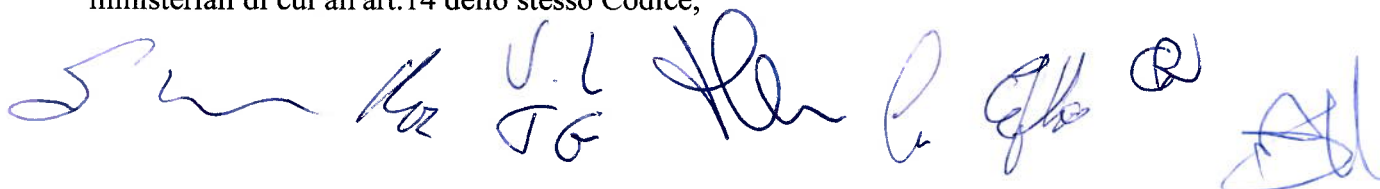
2. Il Consiglio nomina, tra i propri membri, il Presidente dell'associazione, un Segretario ed un Tesoriere con funzione di Vicepresidente.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; in particolare delibera sull'importo e i termini di versamento della quota sociale annuale, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione ed il bilancio annuale, approva eventuali regolamenti interni, delibera sull'ammissione di nuovi soci.

ART. 14 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire conti correnti bancari e postali, anche con firma singola.
3. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei propri compiti, in via transitoria o permanente. In caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ART. 15 Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

1. L'organo di controllo deve essere nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore. L'organo di controllo può essere monocratico o costituito da un massimo di tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se composto da più membri, esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. È compito dell'organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice;

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board or the assembly, located at the bottom of the document.

- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
 - nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
6. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica quattro anni e il suo componente è rieleggibile.

ART. 17 Libri sociali e registri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 1. quote e contributi degli associati;
 2. contributi e liberalità ricevuti da privati o enti pubblici e privati;
 3. eredità, donazioni e legati;
 4. rendite patrimoniali;
 5. attività di raccolta fondi;
 6. rimborsi da convenzioni;
 7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - Bilancio d'esercizio

MR *V.L.*
TG

Flu

Ch

ef

CD

Sh

1. Il bilancio dell'esercizio dell'Associazione è annuale.
2. L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il trenta aprile dell'anno successivo e depositato al RUNTS entro il termine previsto dalla legge.
4. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione.
5. Se le entrate sono inferiori al limite previsto dall'articolo 13 secondo comma del D. Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 11 del presente Statuto.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, e salvo altra destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore.

ART.21 – Clausola compromissoria

In caso di controversie tra l'Associazione, e/o i suoi organi, e gli associati, comunque su questioni attinenti l'applicazione dello Statuto o di regolamenti interni, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti a un organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l'Associazione.

In ipotesi di fallimento della mediazione, competente in via esclusiva sarà il Foro ove ha sede l'Associazione.

ART. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Codice del terzo settore, nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Porto San Giorgio, li ..02.12.2024.

Handwritten signatures:
 Valleri Lorena
 Geretti Gloria
 Elena Ferra
 Anna Maria
 Ceh li B